



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: **3711/V/AGT**

Rif.: .

Allegati:

CIRCOLARE n. 1/D

Roma, 28 gennaio 2004

**Alle Direzioni regionali dell'Agenzia
delle Dogane**

LORO SEDI

**Alle Direzioni delle circoscrizioni
dell'Agenzia delle Dogane**

LORO SEDI

Agli Uffici tecnici di finanza

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e p.c. :

All'Area affari giuridici e contenzioso
SEDE

**All'Area verifiche e controlli tributi
doganali e accise – Laboratori
chimici**

SEDE

**Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore**

SEDE

**Al Dipartimento per le Politiche Fiscali
Viale Europa n. 242**

00144 ROMA

Al SE.C.I.T

Via Mario Carucci n. 31

00143 ROMA

**Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio operazioni
Viale XXI aprile**

00185 ROMA

**Al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti**

00198 ROMA

**All'Ente Nazionale Aviazione Civile
(ENAC)
Via del Castro Pretorio n. 118
00185 ROMA**

**All'E.N.I.-Ente nazionale idrocarburi
P.le Enrico Mattei n. 1
00144 ROMA**

**All'Unione Petrolifera
V. del Giorgione, 129
00147 ROMA**

**All'Assopetroli
Largo dei Fiorentini, 1
00186 ROMA**

**Alla Federpetroli
P.zza S. Giovanni, 6
FIRENZE
(fax 055/2381793)**

**All'Assocostieri
Via Cesare Pavese, 305
00144 ROMA
(fax 06/5011697)**

OGGETTO: Modalità per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti ed i lubrificanti impiegati per lo svolgimento dell'attività di navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto.

Il punto 2 della Tabella A allegata al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, oltre all'esenzione fiscale per gli oli minerali impiegati come carburanti per lo svolgimento dell'attività aerodidattica, disciplinata in maniera specifica dal decreto ministeriale 16 dicembre 1996, n. 692, prevede un'analogia esenzione dal pagamento dell'accisa relativa agli oli minerali impiegati per lo svolgimento dell'attività di navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto. La predetta esenzione, per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 62 del D.Leg.vo n. 504/1995, si estende anche all'imposta di consumo sugli oli lubrificanti.

La nota (1) al predetto punto 2 chiarisce che per aviazione privata da diporto si intende l'uso di un aeromobile da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di

locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

Con la presente circolare - anche sulla base degli approfondimenti svolti con l'Ente Nazionale Aviazione Civile (E.N.A.C.) - Dipartimento Economia - Area trasporto Aereo - Servizio licenze, organo competente, in ambito nazionale, al rilascio delle licenze di esercizio per lo svolgimento delle attività di trasporto e lavoro aereo, si provvede a fornire un quadro giuridico di riferimento nonché talune regole procedurali uniformi per gli uffici e gli operatori interessati, ai fini di una corretta applicazione del beneficio in parola, nelle more dell'adozione di un'apposito regolamento.

* * * * *

1. Definizioni e ambito di applicazione

Dalla definizione contenuta nella nota (1) al punto 2 della Tabella A allegata al D.leg.vo n. 504/1995, sopra richiamata, discende che per navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto deve intendersi:

- **L'attività di trasporto aereo** consistente nello svolgimento di prestazioni a titolo oneroso di trasporto aereo di passeggeri, posta e/o merci per la quale è stata rilasciata la licenza di esercizio di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992;

- **L'attività di lavoro aereo**, come definita all'art. 3 del decreto del Ministero dei trasporti 18 giugno 1981, nel testo modificato dal decreto ministeriale 30 luglio 1984, concernente lo svolgimento a titolo oneroso, previo rilascio della specifica licenza di cui all'art. 17 del predetto decreto del Ministero dei trasporti 18 giugno 1981, e successive modificazioni, di:

1. voli pubblicitari;
2. voli diretti ad effettuare riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive;
3. voli diretti ad effettuare rilevamenti e osservazioni;
4. voli per trasporto di carichi esterni;
5. voli per spargimento sostanze;
6. voli per altre attività economiche o professionali diverse dal trasporto di passeggeri e/o merci

- **la prestazione di servizi a titolo oneroso per conto di autorità pubbliche**, nel cui ambito rientrano tutte le ipotesi in cui l'attività di navigazione aerea venga posta in essere per conto di autorità pubbliche - non inquadrabile in una diversa fattispecie agevolativa, come, ad esempio, quella prevista

dall'art. 17 del decreto legislativo n. 504/1995 - per il perseguimento di finalità di interesse scientifico (per esempio lo svolgimento di attività di ricerca) o di tutela dell'ambiente e della sicurezza (per esempio lo svolgimento di attività antincendio).

Esula dall'ambito applicativo delle disposizioni agevolative, per effetto di quanto stabilito dalla norma, lo svolgimento di attività di navigazione aerea a titolo turistico, svolta senza scopo di lucro, per il cui esercizio andranno pertanto impiegati prodotti assoggettati ad imposta nella misura intera.

2. Avanti diritto al beneficio

Sono ammesse alla fruizione del beneficio in argomento:

- a) le imprese, nazionali o stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che siano titolari della licenza di esercizio di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, per lo svolgimento dell'attività di trasporto aereo;
- b) le imprese, nazionali, che siano titolari della licenza di cui all'art. 17 del decreto del Ministero dei trasporti 18 giugno 1981, come modificato dal decreto ministeriale 30 luglio 1984 per lo svolgimento dell'attività di lavoro aereo;
- c) le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che siano titolari dell'autorizzazione temporanea rilasciata dal Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, rilasciata previo accreditamento dalle competenti autorità dello Stato membro di appartenenza, come previsto dall'articolo 78 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 48 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (G.U. del 26.03.2002, n. 72);
- d) i soggetti titolari di licenza per l'esercizio dell'attività di trasporto aereo o di lavoro aereo che prestino servizio a favore di autorità pubbliche;

che utilizzino, a scopo commerciale, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, un aeromobile per:

1. lo svolgimento dell'attività di trasporto aereo di passeggeri o merci;
2. la prestazione di servizi a titolo oneroso (lavoro aereo);
3. la prestazione di servizi per conto di autorità pubbliche.

I soggetti ammessi al beneficio possono fruire dell'agevolazione in argomento all'atto del rifornimento in esenzione degli aeromobili autorizzati all'impiego o, a norma dell'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1995, con il

sistema del rimborso anche mediante accredito secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 12 dicembre 1996, n. 689.

I presupposti e gli adempimenti procedurali per la concessione dei benefici concernenti l'attività di trasporto aereo e di lavoro aereo sono illustrati nei paragrafi 3 e 4; mentre quelli relativi alla prestazione di servizi per conto di autorità pubbliche vengono evidenziati al successivo paragrafo 5.

3. Presupposti per l' autorizzazione all'imbarco di oli minerali in esenzione per lo svolgimento dell'attività di lavoro aereo e di trasporto aereo.

Il riconoscimento del beneficio previsto dal punto 2 della Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presuppone la verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria della ricorrenza, in capo ai soggetti istanti, dei presupposti che li legittimano alla fruizione della predetta agevolazione.

Tali presupposti sono rappresentati da:

- 1) la titolarità della licenza di esercizio;
- 2) la validità e l'efficacia della licenza;
- 3) l'emissione, da parte dell'E.N.A.C., di un provvedimento con il quale l'impresa titolare di licenza viene autorizzata a svolgere l'attività oggetto della licenza con uno o più aeromobili, sui quali potrà quindi essere imbarcato prodotto in esenzione d'accisa.

3.1. Rilascio della licenza di esercizio

Competente al rilascio della licenza di esercizio, utile allo svolgimento dell'attività di trasporto aereo o di lavoro aereo è l' Ente Nazionale Aviazione Civile (E.N.A.C.) - Dipartimento Economia - Area trasporto Aereo - Servizio licenze, con sede in Roma, che, dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti di carattere tecnico ed amministrativo relativi all' esercente e agli aeromobili da esso impiegati, rilascia il provvedimento richiesto.

3.2. Tipologia delle licenze

3.2.1. Trasporto aereo

Gli esercenti cui viene rilasciata la licenza di trasporto aereo possono essere abilitati allo svolgimento dell'attività di trasporto aereo di passeggeri, di merci o di merci e passeggeri.

Qualora la licenza rilasciata riguardi unicamente uno dei due tipi di attività, l'esercizio dell'altra può avvenire soltanto in seguito al rilascio di un provvedimento con il quale viene disposta l'estensione della licenza

originariamente rilasciata anche all'attività in essa non considerata (es. licenza originaria rilasciata per trasporto aereo di merci seguita dal rilascio di una licenza per trasporto aereo di merci e passeggeri).

Ne consegue che in mancanza dell'estensione della licenza originaria non potrà essere ammesso l'imbarco di prodotto agevolato su aeromobili impiegati per lo svolgimento della nuova attività.

3.2.2. Lavoro aereo

Gli esercenti cui viene rilasciata la licenza di lavoro aereo possono essere abilitati allo svolgimento di tutte le attività indicate all'articolo 3 del decreto del Ministero dei trasporti del 18 giugno 1981, come modificato dal decreto ministeriale del 30 luglio 1984.

Tuttavia, può verificarsi il caso in cui la licenza in questione consenta lo svolgimento soltanto di alcune delle predette attività. Ne deriva, anche in questo caso, che l'impiego di un aeromobile per lo svolgimento di un'attività non considerata nella licenza originaria non è consentito, con conseguente non applicabilità dei benefici fiscali previsti, se non in presenza di un'estensione della licenza rilasciata.

3.3. Validità ed efficacia delle licenze

3.3.1. Validità

La licenza di esercizio per lo svolgimento dell'attività di trasporto aereo è valida fino a quando l'esercente che ne è titolare è in possesso dei requisiti richiesti.

La licenza di esercizio per lo svolgimento dell'attività di lavoro aereo ha, invece, validità triennale. Al rinnovo della suddetta licenza provvede la medesima Autorità competente al rilascio della stessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-amministrativi richiesti.

3.3.2 Efficacia

L'E.N.A.C. può procedere a verifiche periodiche nei confronti degli esercenti nazionali abilitati allo svolgimento delle attività in argomento per accertare la permanenza dei requisiti tecnico-amministrativi richiesti.

Qualora venga riscontrata una situazione che determini il temporaneo venir meno di tali requisiti o l'esercente non sia più in grado di fornire le necessarie garanzie di ordine tecnico e amministrativo, l'E.N.A.C. procede alla sospensione dell'efficacia della licenza, che verrà ripristinata soltanto nel momento in cui l'esercente dimostri di essere nuovamente in possesso dei requisiti richiesti.

Il mancato ripristino dei predetti requisiti, la loro perdita definitiva o la cessazione dell'attività determina la revoca della licenza.

La sospensione e la revoca della licenza, non consentendo al soggetto che ne è titolare l'esercizio dell'attività alla quale è stato abilitato, determinano la non applicabilità dei relativi benefici fiscali.

Analogamente, lo scadere del termine triennale di efficacia della licenza di lavoro aereo, in mancanza di rinnovo della stessa entro il predetto termine, determina la perdita immediata dell'abilitazione all'esercizio della suddetta attività e del diritto all'imbarco del carburante in esenzione.

3.4. Autorizzazione all'impiego degli aeromobili

Gli esercenti titolari della licenza di esercizio dell'attività di trasporto aereo e/o di lavoro aereo devono anche indicare gli aeromobili che intendono utilizzare per lo svolgimento dei predetti servizi.

L'impiego di tali aeromobili deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte dell'E.N.A.C., previa verifica delle caratteristiche tecniche degli stessi e della loro idoneità all'impiego richiesto.

L'autorizzazione in questione può essere contenuta nel corpo del provvedimento di rilascio della licenza, mediante l'inserimento per ogni aeromobile autorizzato dei dati relativi al tipo, alle marche di immatricolazione e all'eventuale limite temporale cui è soggetta l'autorizzazione oppure può essere contenuta in un provvedimento relativo ad un specifico aeromobile, contenente i dati predetti.

Al riguardo si segnala la possibilità che i provvedimenti autorizzatori in questione non prevedano un limite temporale di efficacia o che contemplino una durata temporale particolarmente lunga, che nel caso dell'autorizzazione all'impiego in attività di lavoro aereo può addirittura superare il termine triennale di validità della licenza; laddove, invece, venga indicato un termine di scadenza dell'autorizzazione, questo può essere oggetto provvedimento di proroga da parte dell'E.N.A.C..

In proposito, si precisa che la validità dell'autorizzazione deve sempre essere supportata dalla presenza di una licenza valida ed efficace, cioè rispetto alla quale non siano stati adottati provvedimenti di sospensione o di revoca i quali, anche in presenza di specifica autorizzazione, non consentono l'impiego dell'aeromobile autorizzato.

L'eventuale adozione di provvedimenti di sospensione della licenza, tuttavia, non incide sulla validità delle autorizzazioni che, benché non operative per effetto dell'adozione dei predetti provvedimenti, rimangono valide e riprendono efficacia al momento del ripristino della licenza.

Anche le singole autorizzazioni all'impiego possono essere sospese o revocate qualora, rispetto agli aeromobili autorizzati, vengano meno i necessari requisiti tecnici od operativi.

In caso di sospensione, l'autorizzazione riprende la propria efficacia solo quando l'E.N.A.C., verificato che l'esercente interessato abbia regolarizzato la situazione che ha determinato l'emissione del provvedimento sospensivo, provvede al ripristino dell'autorizzazione; in caso di revoca dell'autorizzazione, invece, l'esercente potrà utilizzare nuovamente l'aeromobile autorizzato in precedenza soltanto a fronte di un nuovo provvedimento.

4. Adempimenti procedurali per l' autorizzazione all'imbarco di oli minerali in esenzione per lo svolgimento dell'attività di lavoro aereo e di trasporto aereo.

Attualmente l' Ente Nazionale Aviazione Civile (E.N.A.C.) - Dipartimento Economia - Area trasporto Aereo - Servizio licenze , con sede in Roma, comunica a questa Area l'adozione dei provvedimenti di rilascio delle licenze di trasporto aereo e/o lavoro aereo, di rinnovo della licenza di lavoro aereo, di estensione delle licenze, di autorizzazione all'impiego degli aeromobili, di proroga delle autorizzazioni, di sospensione o revoca delle licenze o delle autorizzazioni, di ripristino delle licenze o delle autorizzazioni, nonché le comunicazioni relative alle eventuali modifiche societarie o al trasferimento della sede legale delle imprese titolari di licenza ed ogni ulteriore eventuale comunicazione che si renda opportuna, affinché la scrivente provveda all'adozione delle necessarie autorizzazioni all'imbarco dei prodotti petroliferi in esenzione d'accisa ed a diramarle agli Uffici dell'Agenzia dislocati sul territorio.

In coerenza con la struttura organizzativa dell'Agenzia, che prevede un ampio decentramento operativo in un'ottica di accrescimento dell'economicità e dell'efficienza dei servizi, nel cui contesto le Direzioni regionali si pongono come strutture di vertice dell'Agenzia in ambito periferico, si ravvisa l'opportunità che, per l'avvenire, le suddette comunicazioni, salvo quanto precisato al successivo paragrafo 6, vengano effettuate dall'E.N.A.C. alla Direzione regionale territorialmente competente rispetto alla sede legale dell' esercente, individuata con riferimento all'elencazione di cui all'allegato I.

La Direzione regionale territorialmente competente rispetto alla sede legale dell' esercente, tenuto conto di quanto comunicato dall'E.N.A.C., adotta i relativi provvedimenti di ammissione al beneficio fiscale in argomento evidenziando i seguenti dati:

- a) natura del provvedimento (rilascio, estensione o rinnovo della licenza, autorizzazione, revoca o sospensione, proroga dell'autorizzazione etc. ...);
- b) tipo e marche di immatricolazione dell'aeromobile o degli aeromobili impiegati;
- c) decorrenza dell'autorizzazione o della licenza;
- d) eventuale termine finale dell'autorizzazione.

Al fine dell'ammissione al beneficio in questione, i soggetti di cui ai punti a) e b) del paragrafo 2 presentano alla Direzione regionale territorialmente competente rispetto alla loro sede legale, individuata con riferimento all'elencazione di cui all'allegato I, un'istanza, contenente i seguenti dati:

- a) denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa;
- b) l'indicazione degli estremi della licenza loro rilasciata;
- c) tipo e marche degli aeromobili utilizzati nelle attività di lavoro aereo e trasporto aereo;
- d) l'eventuale titolarità di depositi per uso privato di carburante ad imposta assolta, indicandone le caratteristiche;
- e) le abituali modalità di rifornimento;
- f) l'impegno a comunicare ogni eventuale variazione dei dati forniti entro 30 giorni dal suo verificarsi.

La Direzione regionale competente all'adozione dei predetti provvedimenti procede alla tempestiva trasmissione degli stessi ai propri uffici periferici per l'esecuzione delle procedure di imbarco del carburante nonché a tutte le altre Direzioni regionali e all'impresa titolare della licenza d'esercizio.

Per quanto concerne le procedure di rifornimento relative all'imbarco dei carburanti agevolati per lo svolgimento delle attività in questione e per i relativi adempimenti si fa rinvio a quanto previsto dalla Circolare n. 121/D del 21 aprile 1995.

Alla fine di ogni semestre, ciascuna Direzione regionale provvederà a trasmettere all'Agenzia delle dogane – Area gestione tributi e rapporti con gli utenti – Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie – Via M. Carucci, n. 71, 00143 Roma, un elenco delle società che hanno operato nel corso del semestre di riferimento.

5. Attività di navigazione aerea svolta per conto di autorità pubbliche

In tale ipotesi, l'esercente l'attività di navigazione aerea per conto di autorità pubbliche provvederà a presentare, alla Direzione regionale territorialmente competente rispetto alla zona nella quale colloca la propria base operativa per lo svolgimento delle operazioni da autorizzare, un'apposita istanza per il riconoscimento dei benefici fiscali di legge, corredandola della documentazione comprovante l'esistenza del sottostante rapporto con l'Autorità per conto della quale viene svolta l'attività.

La Direzione regionale interessata, provvederà ad inoltrare la predetta istanza, corredandola del proprio parere, a questa Area centrale per l'emissione del provvedimento di autorizzazione.

Anche in questo caso, per quanto concerne le procedure di rifornimento relative all'imbarco dei carburanti agevolati per lo svolgimento dell'attività in questione e per i relativi adempimenti si fa rinvio a quanto previsto dalla Circolare n. 121/D del 21 aprile 1995.

6. Impiego di aeromobili oggetto di contratto di noleggio o di locazione

Come chiarito al paragrafo 2 della presente circolare, gli esercenti, titolari di licenza e opportunamente autorizzati, possono impiegare aeromobili di proprietà, aeromobili locati o noleggiati.

Premesso che la normativa di settore (articoli 384 e 387 cod. nav.) distingue le ipotesi :

- a) della locazione con riferimento al caso in cui un soggetto (conduttore), titolare di licenza, svolge l'attività alla quale è abilitato impiegando un mezzo di proprietà di altro soggetto (locatore), del quale assume la disponibilità materiale;
- b) del noleggio con riferimento, invece, al caso in cui un determinato soggetto (noleggiante), titolare di licenza, per lo svolgimento della propria attività impiega un mezzo, con il relativo equipaggio, fornitogli da altro soggetto che ne è proprietario (noleggiatore) che, così, gli mette a disposizione un servizio;

essendo tuttora in corso alcuni specifici approfondimenti, rispetto alle ipotesi in cui lo svolgimento dell'attività di navigazione aerea venga effettuato per mezzo di aeromobili oggetto dei suddetti contratti, si evidenzia che i provvedimenti autorizzativi a ciò relativi continueranno ad essere adottati dall'Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie di questa Area Centrale, sulla base delle comunicazioni che l'E.N.A.C. continuerà ad effettuare al predetto Ufficio.

Onde consentire l'adozione di eventuali adeguamenti organizzativi, fatto salvo quanto previsto alla Sezione 6, si dispone che le modalità procedurali indicate nelle sezioni 4 e 5 siano osservate **a decorrere dal 1° marzo 2004.**

Le Direzioni regionali provvederanno all'adozione di tutte le iniziative necessarie a dare la più ampia diffusione alla presente circolare, a garantirne l'osservanza nonché a segnalare alla scrivente tutte le problematiche connesse all'applicazione della medesima o, comunque, alla concessione del beneficio fiscale, affinché se ne tenga conto all'atto della predisposizione della relativa disciplina regolamentare.

Il Direttore dell'Area centrale
Dr. A. Tarascio

Allegato I

REGIONI	DIREZIONE	PROVINCE	INDIRIZZO
Abruzzo e Marche	ANCONA	AQ; CH; PE; TE; AN; AP; MC; PS	Via Palestro, n. 19 - 60100 ANCONA Telefono: (+39) 071-227521 Fax: (+39) 0712075214 E-mail: drd.ancona.udr@agenziadogane.it
Puglia e Basilicata	BARI	BA; BR; FG; LE; TA; MT; PZ	Via Amendola, n. 201-5 - 70125 BARI Telefono: (+39) 080-5910666 Fax: (+39) 080-5481835 E-mail: drd.bari.udr@agenziadogane.it
Calabria e Campania	NAPOLI	AV; BN; CE; NA; SA; CS; CZ; KR; RC; VV	Via A. De Gasperi, n.20 – 80133 NAPOLI Telefono: (+39) 081-2527111 Fax: (+39) 081-5528236 E-mail: drd.napoli.udr@agenziadogane.it
Emilia Romagna	BOLOGNA	BO; FE; FO; MO; PC; PR; RA; RE; RN	Via Marconi, n. 34 - 40122 BOLOGNA Telefono:(+39) 051-6088811 Fax: (+39) 051-242924 E-mail: drd.bologna.drd@agenziadogane.it
Friuli Venezia Giulia	TRIESTE	GO; PN; TS; UD	Largo O. Panfili, n. 1 - 34142 TRIESTE Telefono: (+39) 040-7785311 Fax: (+39) 040-369172 E-mail: drd.trieste.udr@agenziadogane.it
Lazio e Umbria	ROMA	FR; LT, RI; RM; VT; PG; RT	Via M. Carucci, n. 43 - 00173 ROMA Telefono: (+39) 06-50243078/77 Fax: (+39) 06-50243076 E-mail: drd.roma.udr@agenziadogane.it
Liguria	GENOVA	GE; IM; SP; SV	Via R. Rubattino, n.1 - 16126 GENOVA Telefono: (+39) 010 254791 Fax: (+39) 010 261329 E-mail: drd.genova.udr@agenziadogane.it
Lombardia	MILANO	BG; BS; CO; CR; LC; MI; MN; PV; LO; SO; VA	Via Valtellina, n. 1 - 20159 MILANO Telefono: (+39) 02 699131 Fax: (+39) 02 607181 E-mail: drd.Milano.udr@agenziadogane.it
Piemonte e Valle d'Aosta	TORINO	AL; BI; AT; CN; NO; TO; VB; VC; AO	Corso Sebastopoli, n. 3 - 00134 TORINO Telefono: (+39) 011 3166111 Fax: (+39) 011 3194365 E-mail: drd.torino.udr@agenziadogane.it
Sardegna	CAGLIARI	CA; NU; OR; SS	Via Santa Gilla n. 33/37-09122 CAGLIARI Telefono: (+39) 070 2016601/2/3; 273731 Fax: (+39) 070 287817 E-mail: drd.cagliari.udr@agenziadogane.it

REGIONI	DIREZIONE	PROVINCE	INDIRIZZO
Sicilia	PALERMO	AG; CL, CT; EN; ME; PA; RG; SR; TP	Via F. Crispi, n. 143 - 90133 PALERMO Telefono: (+39) 091 7432111 Fax: (+39) 091 7432245 E-mail: drd.palermo.udr@agenziadogane.it
Toscana	FIRENZE	AR; FI; GR; LI; LU; MS; PI; PO;PT;SI	Via G. B. Foggini, n. 18 - 50142 FIRENZE Telefono: (+39) 055 732491 Fax: (+39) 055 7324977 E-mail: drd.firenze.udr@agenziadogane.it
Trentino Alto Adige	BOLZANO	BZ; TN;	Via Galilei, n. 4b - 39100 BOLZANO Telefono: (+39) 0471 563000 Fax: (+39) 0471 563243 E-mail: drd.bolzano.udr@agenziadogane.it
Veneto	VENEZIA	BL; PD; RO; TV; VE; VI; VR	Via Rampa Cavalcavia, n. 16/18 30127 VENEZIA MESTRE Telefono: (+39) 041 2580411 Fax: (+39) 041 2580599 E-mail: drd.venezia.udr@agenziadogane.it